



# COMUNE DI CIMADOLMO

C.A.P. 31010

PROVINCIA DI TREVISO

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - SCOLASTICA

**COPIA UFFICIO  
TECNICO**


N. Prot. 3193

11. 09/05/1997

**OGGETTO: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti la  
trasformazione urbanistica ed edilizia ai fini commerciali.**

Concessione n. C97/0029 a nome di 

## IL SINDACO

- Vista la domanda del Sig./i  presentata in data 01/06/1995 intesa ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di ristrutturazione di struttura adibita ad attività commerciale in conseguenza a condono edilizio su terreno censito in catasto: Comune di CIMADOLMO foglio: 10 mappale: 193, foglio: 10 mappale: 208.

- Visto il parere dell'Uff. Sanitario in data 25/10/1996;
- Visto il parere dell'Uff. Tecnico in data 01/06/1995;
- Visto il parere della Commissione Edilizia in data 08/06/1995;

Preso atto dei nulla osta e pareri di:

- Soprintendenza BB.AA data richiesta nulla osta 12/07/1995
- Sprintendenza BB.AA scadenza termini 01/10/1995
- Magistrato alle Acque 29/05/1996
- Vigili del fuoco / /
- ULSS settore igiene pubblica
- Provincia

Constatato che agli effetti del contributo di concessione di cui all'art. 3 della L. 28.1.1977, n. 10 ed in base alle determinazioni fissate con delibera C.C. n. 75 del 27.12.1985, e sue modifiche ed integrazioni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 117 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

a) il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è stato determinato in £. ;

b) il contributo riferito al costo di costruzione è stato determinato in £. 4.665 810;

- Richiamata la vigente normativa allegata al P.R.G.
- Vista la legge 17.08.1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche.
- Vista la legge 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche
- Vista la L.R. 25.02.1985, n. 47 e successive integrazioni e modifiche;

# COMUNE DI CIMADOLMO

C.A.P. 31010

PROVINCIA DI TREVISO

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - SCOLASTICA

- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61 artt. 76 e 78:

## CONCEDE

alla ditta

[REDACTED]

l'esecuzione delle opere come in premessa evidenziate e richieste e secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. quattro elaborati e che debitamente vistati fanno parte integrante della presente concessione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante

Al sensi dell'art. 78 della L.R. 27.06.1985, n. 61 i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data della presente concessione pena la decadenza ed ultimati entro tre anni dall'inizio.

La concessione rilasciata salvi i diritti di terzi è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- deve essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della direzione dei lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera;
- il mancato rispetto del termine sopra fissato per l'inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia premessa, comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza della presente concessione;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28.02.1985, n. 47, nel cantiere dovrà essere esposto, per la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi della presente concessione e dei nominativi del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della data dei lavori;
- prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere inoltre:
  - denuncia opere cemento armato. Legge 5.11.1971, n. 1086 conservandone in cantiere una copia vistata dall'ufficio del Genio Civile;
  - presentazione della relazione tecnica isolamento termico (l. 10/91) e relativo progetto impianto di riscaldamento
- l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al Comune per iscritto; in caso di mancato rispetto del termine prescritto, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ancora ultimata.

Sono fissate le seguenti modalità e prescrizioni:

favorevole in quanto viene proposta una struttura semplificata che evidenzia con sufficiente chiarezza la distribuzione tipologica dei due corpi di fabbrica



# COMUNE DI CIMADOLMO

C.A.P. 31010

PROVINCIA DI TREVISO

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - SCOLASTICA

Apprezzabile lo sforzo tendente ad una "pulizia dei fronti da corpi aggettanti e da riseghe" e proponendo forometria non certamente perfetta ma già più omogenea.

Il risultato finale è una struttura sufficientemente integrata nel contesto ambientale

L'intervento, stante anche le dimensioni complessive del corpo edilizio, venga opportunamente mascherato da quinta arborea formata da essenze prettamente locali.

favorevole in quanto viene proposta una struttura semplificata che evidenzia con sufficiente chiarezza la distribuzione tipologica dei due corpi di fabbrica.

Apprezzabile lo sforzo tendente ad una "pulizia dei fronti da corpi aggettanti e da riseghe" e proponendo forometria non certamente perfetta ma già più omogenea.

Il risultato finale è una struttura sufficientemente integrata nel contesto ambientale

L'intervento, stante anche le dimensioni complessive del corpo edilizio, venga opportunamente mascherato da quinta arborea formata da essenze prettamente locali.

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio ( 6° comma art. 78 L.R. n. 61/85 ).

LA PRESENTE CONCESSIONE È FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 245/96 - 264.

Il mancato adempimento dell'intervento di ristrutturazione, di cui alla presente concessione, fa decadere l'autorizzazione ai fini ambientali e la concessione in sanatoria richiamata sopra.

Il concessionario, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme nel Capo I° della L. 22.2.1985, n. 47 e nel Titolo V° Capo III° della L.R. 27.6.85, n. 61 della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alla concessione ed alle modalità esecutive sopra indicate. Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate ( art. 6 L. 47/85 ).

Dalla residenza municipale li, 08/05/1997

IL SINDACO

dott. Egidio Cadamuro



# COMUNE DI CIMADOLMO

C.A.P. 31010

PROVINCIA DI TREVISO

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - SCOLASTICA

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prescrizioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione e da atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione e degli allegati sopra citati.

**6 AGO. 1997**

Li, .....

Il Funzionario Comunale



PROGETTISTA: TOFFOLO Geom. ERMINIO

TAV. N.

3

DITTA:

PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE OGGETTO DI  
CONDONO EDILIZIO L. 47/85.  
(CONCESSIONE IN SANATORIA N. 245 DEL 04-06-96)

OGGETTO: TAVOLA COMPARATIVA.

DATA:

GIUGNO 1995

STUDIO TECNICO

TOFFOLO geom. E. - VAZZOLA - Tel/Fax 0438-441477



COMUNE DI CIMADOLMO

Provincia di Treviso


AREA  
TECNICO - MANUTENTIVA - SCOLASTICA

VISTO: Si approva sentito il parere favorevole  
della Commissione Urbanistica Comunale n. 11594


del 02/08/97  
Il presente elaborato fa parte integrante ai  
Concessione Edilizia n. 5  
CIMADOLMO, il 5 AGO. 1997

IL TECNICO COMUNALE  
Delega dott. Giancarlo







PIANTA PIANO TERRA (unico) 1:100




PROSPETTO OVEST 1:100




PROSPETTO OVEST 1:100





PROSPETTO SUD 1:100



PROSPETTO NORD 1:100